

Part time verticale , indennità di disoccupazione sui contributi versati e discriminazione indiretta

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 9 novembre 2017, nella causa C 98/15, ha affermato il seguente importante principio di natura previdenziale per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale: se la normativa di uno stato membro dell'Unione , nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, esclude i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, viola il divieto di discriminazione basato sul sesso, se la maggior parte dei lavoratori a part- time sono donne.

.....

La Corte di Giustizia Europea , con la sentenza in commento, ha definito la violazione del divieto di discriminazione fondata sul sesso, nel caso in cui la normativa di uno stato , nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, esclude i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando sia constatato che la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale è costituita da donne che subiscono le conseguenze negative di tale normativa.

Il fatto

La decisione nasce dal caso di una lavoratrice spagnola, che per 14 anni aveva svolto la propria attività di lavoro con orario part-time verticale e che, a seguito della perdita del lavoro, aveva chiesto l'indennità di disoccupazione.

Il trattamento le era stato concesso, ma per una durata inferiore a quella che si aspettava, in quanto erano stati considerati ai fini dell'anzianità contributiva soltanto i giorni effettivamente lavorati, escludendo , invece, dal calcolo i giorni durante i quali, per il part time verticale, non aveva effettuato alcuna attività lavorativa.

La lavoratrice aveva però , negli anni di lavoro effettuati, versato i contributi regolarmente e integralmente per le annualità svolte e, per tale ragione, presentava ricorso dinanzi al tribunale del lavoro spagnolo, osservando che l'esclusione dei giorni non lavorati, ai fini del calcolo della sua prestazione di disoccupazione, equivaleva ad una disparità di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale.

Il giudice spagnolo rilevava che tale categoria di lavoratori risultava doppiamente penalizzata, dato che, da un lato, la retribuzione mensile meno elevata in ragione del lavoro a tempo parziale comporta una prestazione di disoccupazione di importo proporzionalmente inferiore e, dall'altro, la durata di tale prestazione risulta ridotta, venendo presi in considerazione solo i giorni lavorati, sebbene il periodo di contribuzione

sia più esteso. Il giudice spagnolo aggiungeva inoltre, che è dimostrato che la normativa di cui trattasi incide in proporzione ben maggiore sulle donne che sugli uomini.

Pertanto, veniva richiesto alla Corte di giustizia se la direttiva sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale osti alla normativa spagnola in questione, quando sia constatato che la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale è costituita da donne che subiscono le conseguenze negative di tale normativa.

La decisione

Innanzitutto la Corte affermava che, di fatto, la normativa non violava il principio di parità di trattamento dei lavoratori part-time, dato che il principio è applicabile solo alle “condizioni di impiego” e non anche ai trattamenti di natura previdenziale.

Ciò che la Corte di Giustizia Europea condannava, era che la normativa spagnola determinava una discriminazione indiretta fondata sul sesso, dal momento che una percentuale compresa tra il 70% e l'80% dei lavoratori a tempo parziale verticale è costituita da donne. Secondo infatti la costante giurisprudenza della Corte, vi è discriminazione indiretta quando l'applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in termini neutri, sfavorisca di fatto un numero molto più alto di donne che di uomini.

Per tutto quanto considerato, concludendo la Corte affermava che nel caso spagnolo, essendo la normativa contestata riguardante un gruppo di lavoratori, quelli a tempo parziale, che è costituito in grande maggioranza da persone di sesso femminile, la legge in questione determinava una disparità di trattamento a sfavore delle donne, illegittima in quanto non giustificata da fattori obiettivi.

In definitiva

Il principio espresso dalla Corte Europea può avere delle ripercussioni importanti anche sul piano nazionale, in quanto per il sistema previdenziale italiano, da anni l'Inps nel calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori con part-time verticale “ciclico” fa rientrare solo le giornate di lavoro effettivo, mentre la maggior parte delle pronunce di giurisprudenza ritiene che, ai fini pensionistici, anche i periodi di non lavoro vadano inseriti.

Questa posizione è ora supportata e sostenuta anche dal principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea, pertanto aspettiamo i possibili riflessi di dottrina e giurisprudenza.

Nota: Ricordiamo brevemente che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di Giustizia Europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.